



Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull'approvvigionamento del Paese

del 23 settembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016¹
sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2–6

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

2. gli articoli 2, 8 capoverso 2 e 22 della legge del 22 giugno 1979² sulla pianificazione del territorio;
3. l'articolo 10a della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;
4. l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 1902⁴ sugli impianti elettrici;
5. gli articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro;
6. l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1963⁶ sugli impianti di trasporto in condotta.

1 RS 531
2 RS 700
3 RS 814.01
4 RS 734.0
5 RS 822.11
6 RS 746.1

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 2022⁷.

² Ha effetto sino al 31 maggio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ Pubblicazione urgente del 23 settembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).